

DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA”:

la moratoria straordinaria di prestiti e mutui per
le PMI *ex art. 56*



Decreto-Legge “Cura Italia”:

la moratoria straordinaria di prestiti e mutui per le PMI *ex art.* 56.

Aggiornamento al 30 aprile 2020

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha costretto il nostro Paese ad adottare misure di contenimento particolarmente stringenti tra cui il *lockdown* totale di gran parte delle attività produttive, proiettando così l’Italia in una grave crisi economica.

Al fine di fronteggiare tale emergenza, il Governo ha emanato il [Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020](#) (cd. “Cura Italia”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 e recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (di seguito, per brevità, “Decreto Cura Italia”), con cui ha introdotto misure in tema di sanità, lavoro, fisco e liquidità per imprese/famiglie. Tale decreto è stato, infine, convertito nella [Legge n. 27 del 24 aprile 2020](#) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020.

Tra le misure introdotte con il Decreto Cura Italia assume particolare rilievo **la moratoria di prestiti e mutui per le micro, piccole e medie imprese** (cd. PMI) *ex art.* 56, comma 2, con la quale vengono sospese **fino al 30 settembre 2020**, senza nuovi o maggiori oneri, le scadenze per il pagamento di:

- rate di prestiti e mutui;
- canoni di *leasing*;
- prestiti non rateizzati.

Coerentemente tale proroga viene concessa, senza alcuna formalità, anche agli eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento (quali garanzie, assicurazioni e contratti in derivati).

Inoltre, i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti e le linee di credito concesse sino a revoca non potranno essere

revocati fino al 30 settembre 2020 nei confronti della predetta tipologia di imprese.

La moratoria straordinaria *ex art.* 56 è stata introdotta a sostegno del tessuto imprenditoriale del Paese (colpito da una gravissima ed inaspettata crisi di liquidità); tuttavia, giova sin d’ora segnalare come tale misura sconti diversi limiti applicativi.

Ma procediamo con ordine.

I presupposti soggettivi di cui all’art. 56, comma 5

L’art. 56, comma 5, del Decreto Cura Italia prevede che **le imprese e i soggetti beneficiari** della moratoria ivi prevista – indifferentemente dal settore di appartenenza – **siano le micro, piccole e medie imprese, aventi sede in Italia e rientranti nella definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003**. Orbene, ai sensi della predetta Raccomandazione, sono definite PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di Euro, oppure le imprese il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro (dati da calcolarsi su base annua, prendendo a riferimento l’ultimo esercizio contabile chiuso).

Tra i soggetti beneficiari rientrano, altresì, le imprese e i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali), così come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “MEF”) nelle [FAQ pubblicate in data 22 marzo 2020](#).

I presupposti oggettivi di cui all’art. 56, commi 3 e 4

Per accedere alle misure di sostegno finanziario ex art. 56, comma 2, del Decreto Cura Italia i soggetti beneficiari, così come sopra individuati, devono:

- **aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19;** a tal fine sarà sufficiente presentare una dichiarazione con la quale l'impresa o il soggetto autocertifica tale requisito ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. art. 56, comma 3);

- **essere in bonis, ossia non devono aver riportato, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate"** (c.d. *Non-performing*) ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi (cfr. art. 56, comma 4). Difatti, ai sensi della [Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, intitolata "Matrice dei Conti"](#), le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle: **(i)** sofferenze; **(ii)** inadempienze probabili; **(iii)** esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, i soggetti beneficiari, per poter accedere alla moratoria straordinaria, non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Conseguentemente, possono beneficiare delle moratorie solo i soggetti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni (in Centrale dei Rischi) di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (in tal senso si è espresso il MEF nell'ultimo [aggiornamento del 28 aprile 2020 delle FAQ sulla Centrale dei rischi](#)).

Inoltre, alla luce di quanto precisato nella relazione illustrativa al Decreto Cura Italia, emerge che tali misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti prima del 17 marzo 2020.

Le misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2

Le PMI che rispettino i requisiti soggettivi

e oggettivi sopra descritti e che abbiano esposizioni debitorie nei confronti dei seguenti soggetti finanziatori:

- banche;
 - intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.B;
 - ogni altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia. Si ritiene che in tale categoria possano essere ricompresi i Fondi di Investimento Alternativi (cd. FIA), le imprese di assicurazioni, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il SACE S.p.A., nonché Poste Italiane S.p.A. relativamente ai servizi di bancoposta e i veicoli di cartolarizzazione;
- potranno accedere alle misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2, lettere a), b) e c).**

Tali misure sono riassumibili come segue:

a) per i soggetti finanziatori è fatto divieto sino al 30 settembre 2020 di revocare, anche in parte (sia per la parte utilizzata, che per quella non utilizzata): (i) le aperture di credito sino a revoca; (ii) i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; in essere alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020);

b) il rimborso dei prestiti non rateali (quali fidi, carte di credito, anticipi fatture, ecc.) erogati dai soggetti finanziatori con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori, quali garanzie (ipoteca e pegno), assicurazioni e contratti in derivati; la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non implicino ulteriori oneri sia per i soggetti finanziatori, sia per le imprese;

c) il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di leasing o di altre tipologie di finanziamenti a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) scadenti prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli

elementi accessori, e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per i soggetti finanziatori sia per le imprese; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le modalità di accesso alle misure di sostegno

Per poter accedere alle misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2, **i soggetti beneficiari**, alla luce delle precisazioni contenute nelle [FAQ del MEF pubblicate in data 22 marzo 2020](#), **dovranno presentare alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione tramite PEC** (o con modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa) nella quale:

- dovranno indicare quale misura intendono richiedere tra quelle previste dalle lettere a), b) o c) di cui all'art. 56, comma 2, del Decreto Cura Italia e, soprattutto, **il finanziamento per il quale si richiede l'applicazione della misura;**
- dovranno autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19;
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
 - di essere consapevoli delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal Decreto Cura Italia. Di conseguenza, se la comunicazione e l'autocertificazione conterranno tutti gli elementi sopraindicati, i soggetti finanziatori avranno l'obbligo di accettare la richiesta, non potendo opporre alcuna eccezione al riguardo. Come opportunamente precisato dall'ABI nella [lettera circolare del 24 marzo 2020](#), tale obbligo di accettazione "*non*

implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati", senza che i soggetti finanziatori siano, dunque, tenuti a compiere alcuna verifica in merito.

La [Banca d'Italia, con comunicazione del 23 marzo 2020](#), ha inoltre fornito ai soggetti finanziatori una serie di precisazioni in tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi con riferimento alle moratorie previste dal Decreto Cura Italia e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d'intesa.

In particolare, secondo quanto riportato dal [MEF nell'ultimo aggiornamento del 28 aprile 2020 delle FAQ sulla Centrale dei Rischi](#) "*non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il soggetto beneficiario non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli verrà concessa*".

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui all'art. 56, commi da 6 a 12

Il Decreto Cura Italia prevede, inoltre, **in favore dei soggetti finanziatori una forma di supporto attraverso la concessione di una garanzia aggiuntiva da parte del Fondo di Garanzia per le PMI** (*cf.* art. 56, commi da 6 a 12). Pertanto, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2, sono ammesse, a titolo gratuito e senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI, ossia il fondo di garanzia cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 costituito presso il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (e gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), su richiesta telematica del soggetto finanziatore che dovrà indicare l'importo massimo garantito.

La garanzia del Fondo, che ha natura sussidiaria, copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e

capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati. In particolare, la sezione speciale del Fondo garantisce:

- sino al 33% dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia con riferimento ai prestiti di cui all'art. 56, comma 2, lettera a);
- sino al 33% dell'importo dei prestiti e gli altri finanziamenti non rateali oggetto di proroga ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera b);
- sino al 33% delle rate dei mutui o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020, con riferimento alla misura della sospensione di rate di mutui e di canoni di leasing di cui all'art. 56, comma 2, lettera c).

I limiti applicativi della moratoria straordinaria ex art. 56 con riferimento alle esposizioni "deteriorate" per le PMI che avevano già ottenuto una rinegoziazione e/o ristrutturazione del finanziamento

Come osservato nella parte dedicata ai presupposti oggettivi di cui alla moratoria ex art. 56, la principale limitazione all'applicabilità di tale misura di sostegno riguarda **l'impossibilità di accesso al beneficio per quelle PMI che riportano esposizioni debitorie classificate come "esposizioni creditizie deteriorate"** alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia (17 marzo 2020).

Molti soggetti finanziatori (soprattutto le Banche) stanno, difatti, ricevendo numerose richieste di moratoria anche con riferimento ad **esposizioni classificate come deteriorate, le quali, tuttavia, erano state oggetto di rinegoziazione e/o di ristrutturazione antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.** Sorge, pertanto, l'esigenza di chiarire come i soggetti finanziatori debbano gestire tale tipologia di richieste.

Partendo dal dato testuale di cui all'art. 56, comma 4, si dovrebbero escludere dall'accesso alla moratoria straordinaria:

- tutte le esposizioni creditizie deteriorate classificate nelle categorie: (i) sofferenze; (ii) inadempienze probabili; (iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- tutti i crediti c.d. *past due* (ossia, scaduti o sconfinati da più di 90 giorni).

In altri termini, secondo il dettato normativo, potranno essere escluse dall'accesso alle misure di sostegno le PMI le cui esposizioni debitorie rientrano nelle classificazioni sopra indicate, alla luce delle segnalazioni effettuate dai soggetti finanziatori nella Centrale dei Rischi.

Tuttavia, l'art. 56, comma 1, del Decreto Cura Italia precisa come ***"ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea"***.

Sulla scorta di tale circostanza il MEF, nelle [FAQ pubblicate in data 22 marzo 2020](#), così come confermato anche dall'ABI, nella [lettera circolare del 24 marzo 2020](#), ha precisato che ***"le misure previste nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non sono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europea e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis, anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti"***.

Pertanto, non sarebbe ostativo alla possibilità di avvalersi delle misure previste dall'art. 56 la circostanza che l'impresa abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Allo stato non è tuttavia chiaro se tale "deroga" ricomprenda altresì le esposizioni deteriorate che, sebbene già segnalate in Centrale dei Rischi, siano state oggetto di successiva rinegoziazione e/o ristrutturazione (anche a mezzo di accordi transattivi tra il

soggetto finanziatore e il debitore che prevedessero un rientro dilazionato e/o rateale), prima dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia.

Difatti, ai sensi della [Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia](#), intitolata "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", la segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta solo quando:

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e ss. cod. civ.). I crediti prescritti non devono essere più segnalati a partire dalla rilevazione riferita al mese in cui la prescrizione è maturata;
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.).

Ne consegue che all'eventuale rinegoziazione o ristrutturazione di un debito deteriorato non consegua la cessazione della segnalazione presso la Centrale dei Rischi.

A conferma, il [MEF nell'ultimo aggiornamento del 28 aprile 2020 delle FAQ sulla Centrale dei rischi](#), ha precisato che "(i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria".

A completamento di quanto sopra esposto, giova qui segnalare che nelle [FAQ del MEF pubblicate in data 22 marzo 2020](#), così come confermato anche dall'ABI, nella [lettera circolare del 24 marzo 2020](#), "Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6

marzo scorso (cfr. [Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020](#))".

Inoltre, la Banca d'Italia, con le [Raccomandazioni del 10 aprile 2020](#), ha precisato che: "*Al fine di ampliare quanto più possibile l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati dal Governo, **gli intermediari bancari e finanziari vorranno valutare l'opportunità, ove non vi abbiano già provveduto, di estendere su base volontaria tali iniziative anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti***".

Alla luce di tutti gli elementi sin qui esposti, poniamo ora il caso in cui, ad esempio, tra un soggetto finanziatore e un debitore sia stato pattuito in via transattiva un piano di rientro rateale ad estinzione di un finanziamento precedentemente classificato come "esposizione creditizia deteriorata" e conseguentemente segnalato alla Centrale dei Rischi. Orbene, se il debitore avesse sempre onorato il pagamento delle rate sino all'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e solo a seguito di tale evento imprevedibile si fosse trovato nell'oggettiva difficoltà di far fronte all'adempimento delle successive scadenze, negare *tout court* l'accesso alla moratoria ex art. 56 rischierebbe di snaturare la *ratio* sottesa all'introduzione delle misure di sostegno di cui al Decreto Cura Italia.

Del resto, da un lato l'interpretazione letterale delle norme induce a ritenere che le **esposizioni deteriorate** (con annessa segnalazione in Centrale dei Rischi) **rimangano escluse dall'ambito della moratoria straordinaria di cui al Decreto Cura Italia**, nonostante siano già state oggetto di rinegoziazione e/o ristrutturazione prima della sua entrata in vigore; dall'altro lato, è **auspicabile che i soggetti finanziatori adottino criteri di ragionevolezza ed opportunità** riguardo all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 56, comma 2, soprattutto alla luce delle Raccomandazioni della Banca d'Italia, del momento storico e dell'oggettiva

imprevedibilità della situazione emergenziale causata dal propagarsi del Covid-19.

Difatti, **i soggetti finanziatori potranno optare per l'estensione su base volontaria di tali misure di sostegno, anche laddove non ricorrano tutti i requisiti applicativi previsti dall'art. 56** (*cf.* [Raccomandazioni Banca d'Italia del 10 aprile 2020](#)). Appare, tuttavia, dubbia la possibilità che tale estensione su base volontaria possa comunque beneficiare della Garanzia sussidiaria di cui al Fondo di Garanzia per le PMI prevista dall'art. 56, commi da 6 a 12.

A tal proposito, il [MEF nell'ultimo aggiornamento del 28 aprile 2020 delle FAQ sulla moratoria dei prestiti](#) ha precisato che: *“La banca/intermediario può realizzare, su base volontaria, operazioni di sospensione con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'art.56 del Cura Italia anche per periodi più lunghi, fermo restando che la garanzia sussidiaria dello Stato copre esclusivamente gli inadempimenti relativi ai pagamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo”*.

In definitiva, auspicando che il Governo adotti ulteriori interventi volti a chiarire tali situazioni di incertezza, allo stato i soggetti finanziatori potranno valutare, caso per caso, l'opportunità di estendere l'accesso alla moratoria straordinaria di cui al Decreto Cura Italia, fatta salva la facoltà di concedere ulteriori tipologie di moratorie (*cf.* [Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020](#))” e/o di ricorrere ad ulteriori rinegoziazioni e strutturazioni dei precedenti accordi conclusi con i singoli debitori.

CONTATTI



Maurizio Orlando

Partner

m.orlando@lexatadvisory.com



Kamilia Kriat

Associate

k.kriat@lexatadvisory.com

La presente pubblicazione ha mero carattere informativo e generale rispetto all'argomento trattato, non potendosi assolutamente considerare quale parere legale e/ o quale disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del presente documento.